

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/168 DEL CONSIGLIO****del 2 febbraio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
- (2) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza nel Sud Sudan, e considerata la mancanza di impegno da parte di alcuni attori nel processo di pace, come esemplificato dalle ripetute violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 21 dicembre 2017, è opportuno aggiungere tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2015/740.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.